



**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA**  
*Comuni di Formia - Gaeta - Minturno*  
*Provincia di Latina*  
*Comune Capofila: Formia (LT) Via Vitruvio, n. 190–*  
*0771 778715/716*

---

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA , TRASPORTO CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA CIG 7580481ACE**

**DISCIPLINARE DI GARA**

**PREMESSA**

Nella presente procedura aperta trovano applicazione le norme del Codice.

Il presente disciplinare di gara contiene le norme riguardo ai requisiti e alle modalità di partecipazione alla procedura, alle modalità di compilazione e di presentazione dell’offerta, alla documentazione da presentare a corredo dell’offerta ed alla procedura di aggiudicazione dell’affidamento in concessione di cui in intestazione.

CIG 7580481ACE

Il luogo di svolgimento del servizio è il territorio del comune di Formia

Pubblicazione G.U.R.I. n. 94 del 13/08/2018

**Amministrazione aggiudicatrice:** Comune di Formia (LT) – **Settore Polizia Locale** Via Vitruvio n. 190- C.A.P. 04023 –

**Autorità di gara:** Centrale Unica di Committenza - Comuni di Formia, Gaeta, Minturno - Capofila, mail : [cuc@comune.formia.lt.it](mailto:cuc@comune.formia.lt.it) - Indirizzo di posta elettronica certificata: [cuc@pec.cittadiformia.it](mailto:cuc@pec.cittadiformia.it)

**Responsabile del Procedimento:**

Il Responsabile del Procedimento è l’istruttore direttivo di vigilanza maggiore Luigi Scarpellino tel. 0771 778310 fax 0771 778617 mail [lscarpellino@comune.formia.lt.it](mailto:lscarpellino@comune.formia.lt.it)

**Responsabile della procedura di gara:**

Il Responsabile per lo svolgimento della procedura di gara è il Dirigente della Centrale Unica di Committenza, Avv. Domenico Di Russo tel. 0771 778716-715- [cuc@pec.cittadiformia.it](mailto:cuc@pec.cittadiformia.it)

**Art. 1**  
**OGGETTO**

Affidamento in concessione biennale del servizio di rimozione forzata, trasporto, custodia e restituzione dei veicoli rimossi nel territorio del comune di Formia.

**Art. 2**  
**SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA**

È ammessa la partecipazione alla presente procedura degli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), del D.Lgs. n. 50/2016 e di cui all’art. 45, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, ivi inclusi gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. In particolare è ammessa la partecipazione:

- ❖ di raggruppamenti temporanei di concorrenti (RTI), di cui all'art. 45, comma 2, lett. d) del D. Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016;
- ❖ di Consorzi ordinari di cui all'art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, costituiti o costituendi, con l'osservanza della disciplina di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 50/2016 ;
- ❖ di consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, di consorzi tra imprese artigiane e di consorzi stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016. Per quanto riguarda i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in Raggruppamento o Consorzio ordinario di concorrenti.

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il Consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del c.p.

Ai sensi dell'art 37 della Legge n. 122/2010, gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei Paesi inseriti nelle cosiddette black list di cui al decreto del MEF del 4.5.1999 e al decreto del MEF del 21.11.2001 devono essere in possesso dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del D.M. 14.12.2010 del MEF. La Stazione appaltante effettuerà nei confronti di tutti i concorrenti i dovuti controlli d'ufficio attraverso la consultazione del sito Internet del Dipartimento del Tesoro ove sono presenti gli elenchi degli operatori economici aventi sede nei paesi inseriti nelle black list in possesso dell'autorizzazione ovvero di quelli che abbiano presentato istanza per ottenere l'autorizzazione medesima.

Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lettera m) dell'art.80 del Codice dei Contratti, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

Nel caso in cui la stazione appaltante rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara dopo l'aggiudicazione della gara stessa o dopo l'affidamento del contratto si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione, con la conseguente ripetizione delle fasi procedurali ovvero alla revoca del procedimento.

Si ribadisce che la mancata osservanza delle prescrizioni sopra riportate determina l'esclusione dalla gara.

### **Art. 3**

#### **DURATA DELL'APPALTO**

La durata dell'appalto è di 2 (due) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla data di consegna del servizio all'aggiudicatario sotto riserva di legge, anche in pendenza della stipulazione del contratto, ai sensi dell'art. 32, c. 8 u.p. D.Lgs. 50/2016.

### **Art. 4**

#### **IMPORTO DELL'APPALTO**

Il valore stimato della concessione nel biennio di riferimento è pari ad € **62.508,20 I.V.A. esclusa, comprensivo di canone concessorio**. Tale importo è stimato in base alla media delle rimozioni e

del diritto di chiamata effettuata nelle annualità 2015/2016/2017, moltiplicando il valore ottenuto dalla media delle tariffe applicate nel periodo di riferimento.

## **Art. 5** **REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

### **5.1 Requisiti di ordine generale**

Non è ammessa la partecipazione alla presente procedura di concorrenti per i quali sussistono:

- Le cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2, 4 e 5 del Codice;
- Le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6.9.2011, n. 159;
- Le condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 30.03.2001, n. 165 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

### **5.2 Requisiti di Idoneità Professionale, di Capacità economica e finanziaria e tecnico organizzativa. Certificazione di qualità .**

Per partecipare alla gara gli operatori economici devono possedere i requisiti prescritti dall'art. 83, c. 1 lett. a) e 3 D.Lgs. 50/2016 ovvero :

- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato per attività corrispondente a quella oggetto della presente procedura di gara;
- Dichiarazione di possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 354 D.P.R. 495/1992;
- di essere in possesso della licenza di autorimessa ai sensi dell'art. 86 T.U.L.P.S., artt. 158, 174 e 196 R.D. 06/05/1940, n. 635, art. 19 del D.P.R. 24/07/1999, n. 616 ovvero ai sensi del D.P.R. 19/12/2001, n. 480 e art. 19 L. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- di possedere, fra i veicoli utilizzati, almeno n. 3 (TRE) carro attrezzi e con le caratteristiche tecniche definite dall'art. 12 D.P.R. 495/1992 (V. art. 13 del Capitolato Speciale d'Appalto);

**N.B.** In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016, i requisiti di idoneità professionale dovranno essere posseduti da tutte le riunite o consorziate.

- dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 a favore di tutte le aziende partecipanti. Le dichiarazioni debbono fare esplicito riferimento all'oggetto dell'affidamento;
- dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del [d.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445](#), in base a cui l'impresa dovrà dichiarare di possedere un fatturato minimo annuo , compreso un fatturato relativo ai servizi di rimozione, trasporto, custodia e restituzione veicoli rimossi, **per un importo pari o superiore ad € 40.000,00**, realizzato negli ultimi tre esercizi (2015-2016-2017);  
Si precisa che la necessità del possesso di tale requisito risponde ai principi di adeguatezza e proporzionalità in considerazione dell'oggetto dell'appalto e delle sue peculiarità, data l'oggettiva complessità dei servizi oggetto della gara, tali da esigere un'organizzazione solida, articolata e rodata, per cui risulta necessario, per motivi di pubblico interesse, individuare interlocutori in possesso di un'esperienza specifica particolarmente profonda e quindi tali da garantire anche sul piano economico un'adeguata affidabilità.
- di aver maturato esperienza negli ultimi tre anni per servizi di rimozione, trasporto, custodia e restituzione veicoli rimossi avendo attivato e gestito il servizio oggetto della gara, con almeno tre Comuni, Province o altri Enti Pubblici;

**N.B.** In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese o di Consorzi di cui all'art. 48 D.lgs. 50/2016, tale requisito dovrà essere posseduto cumulativamente dalle imprese Raggruppate o Consorziate secondo il seguente prospetto:  
la mandataria (capogruppo) o una delle consorziate dovrà avere eseguito, nell'ultimo triennio

antecedente la data di scadenza del bando un servizio analogo per almeno il 60% dell'importo richiesto, mentre le mandanti il restante 40%.

Il servizio prestato a favore delle amministrazioni o enti pubblici è dimostrato da attestazioni comprovanti la regolare esecuzione e, comunque, l'assenza di procedure di contestazione nel corso di esecuzione. Tali attestazioni dovranno essere rilasciate e vistate dalle amministrazioni o dagli enti medesimi.

Ai consorzi di cui all'art. 45, c. 2 lett. b) e c) si applica il disposto dell'art. 47 D.lgs. 50/2016.

### 5.3 Certificazione di Qualità

Per partecipare alla gara gli operatori devono essere in possesso del certificato di qualità conforme alle norme europee UNI CEI EN ISO 9000 per le attività inerenti il presente affidamento.

Tale requisito non potrà essere oggetto di avvalimento.

### 5.4 Avvalimento dei Requisiti

Secondo le modalità e condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici professionali, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (anche partecipante al raggruppamento o al consorzio) dichiarandolo espressamente DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula del Contratto.

A tale fine, si ricorda che l'appalto è in ogni caso eseguito dall'impresa avvalente.

Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all'avvalimento:

- non è ammesso che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, **pena l'esclusione** di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa;
- non è ammessa la partecipazione contemporanea alla gara dell'impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest'ultima, **pena l'esclusione** di entrambe le imprese;
- è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. L'ausiliaria non può avvalersi a sua volta di altro soggetto;
- è sempre ammesso l'avvalimento all'interno di un RTI o Consorzio ordinario tra mandante mandataria o tra consorziate.

Il concorrente deve allegare nell'ambito della documentazione amministrativa i seguenti documenti:

a) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa concorrente attestante i requisiti oggetto di avvilimento e il nominativo delle imprese ausiliarie ( MODELLO N: 3);

b) Dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l'impresa ausiliaria attestante l'obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente, e verso la Stazione Appaltante di messa a disposizione per tutta la durata della fornitura delle risorse necessarie di cui è carente il concorrente; e la non partecipazione alla gara in proprio o come associata o consorziata ( MODELLO N...4:);

c) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE). Lo stesso dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti di cui all'art. 80 del D. Lgs 50/2016 – Non disponendosi al momento l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante, l'operatore economico dovrà trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico all'interno della busta amministrativa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante;

d) originale firmato dal concorrente e dall'ausiliaria o copia autentica notarile del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse e/o i mezzi prestati necessari per tutta la durata del contratto. Il predetto

contratto dovrà essere determinato nell'oggetto, nella durata, e dovrà contenere ogni altro elemento utile ai fini dell'avvalimento. Pertanto il contratto di avvalimento dovrà riportare, a pena di nullità, in modo compiuto, specifico, esplicito ed esauriente la durata del contratto, l'oggetto dell'avvalimento la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'impresa ausiliaria.

La Stazione Appaltante si riserva di effettuare le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria e l'effettivo impiego delle risorse medesime in fase di esecuzione dell'appalto.

Si precisa che nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D. Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente e esclude la garanzia provvisoria.

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 89 comma 3, verificherà se l'ausiliaria/e soddisfa i criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016, ed imporrà all'operatore economico, entro un termine perentorio non inferiore a 20 giorni, pena l'esclusione dalla gara, la sostituzione dei soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

## **Art. 6**

### **INFORMAZIONI COMPLEMENTARI E PRESCRIZIONI CONTRATTUALI**

#### **6.1. Modalità di verifica dei requisiti di partecipazione**

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avviene, ai sensi dell'articolo 6-bis del Codice, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPass, reso disponibile dall'A.N.A.C. (nel prosieguo, Autorità) con la delibera attuativa n. 111 del 20 dicembre 2012, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6-bis, c. 3. Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

#### **6.2 Chiarimenti**

È possibile, da parte dei soggetti che intendono concorrere all'appalto, ottenere **chiarimenti** in ordine alla presente procedura, mediante la proposizione di quesiti scritti all'Ente Committente, da inoltrare alla Centrale Unica di Committenza, all'indirizzo pec [cuc@pec.cittadiformia.it](mailto:cuc@pec.cittadiformia.it), **entro e non oltre dieci (10)** giorni antecedenti la data di scadenza della presente procedura.

Le richieste di chiarimenti dovranno essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine indicato.

Le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno **sei (6)** giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

La Centrale Unica di Committenza pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio link CUC presente sul sito internet: <http://www.comunediformia.it>, nonché nella sezione bandi e gare del comune di Formia.

#### **6.3 Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi dell'art. 79, c. 5-bis, del D.lgs. 80/2016.

Ai sensi dell'art.79, c. 5bis, del Codice e dell'art. 6 del D.Lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC. Eventuali modifiche dell'indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell'utilizzo di tali forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate all'ufficio della Centrale Unica di Committenza a mezzo pec all'indirizzo o con raccomandata A/R o via PEC.; diversamente, l'amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

#### **6.4. SOCCORSO ISTRUTTORIO**

Ai sensi dell'art. 83, c. 9 D.Lgs. 50/2016 così come modificato dal D.lgs. 56/2017 le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'art. 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica. In tal caso, sarà assegnato al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

#### **Art. 7**

#### **MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE.**

**7.1** Il plico, contenente l'offerta e la relativa documentazione, deve pervenire, **a pena di esclusione, entro le ore 12:00 del 21/09/2018 (termine perentorio)**, esclusivamente a questo indirizzo Comune di Formia – Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Formia Gaeta e Minturno P.zza Municipio – 04023 – Formia (LT) con le seguenti modalità:

- a mezzo di raccomandata del servizio postale;
- mediante agenzia di recapito autorizzata;
- consegna a mano del plico, entro il suddetto termine perentorio dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00 nei giorni feriali, anche dalle ore 16,00 alle 17,30, nei soli giorni di martedì e giovedì, nella giornata di sabato dalle ore 8,30 alle ore 12,00. .

**A tal fine si precisa che faranno fede unicamente la data e l'ora di consegna apposte sul plico dall'Ufficio di Portineria del Comune di Formia.**

Le offerte pervenute oltre il termine perentorio sopra indicato, anche se sostitutive od aggiuntive rispetto ad altre offerte già pervenute, sono escluse dalla gara seppure siano state consegnate per l'inoltro al servizio postale in tempo utile.

Il recapito della documentazione di gara rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, non pervenga a destinazione in tempo utile.

I plichi, a pena di esclusione, devono essere idoneamente sigillati, controfirmati sui lembi di chiusura, e devono recare all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso – la seguente indicazione:

“ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA APERTA RELATIVA ALL’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE FORZATA, TRASPORTO, CUSTODIA E RESTITUZIONE DEI VEICOLI RIMOSSI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI FORMIA- NON APRIRE- CIG 7580481ACE”, nonché il giorno e l’ora della scadenza della medesima.

Sul plico, insieme all’indirizzo del mittente, dovrà essere riportato il Passoe richiesto all’ANAC.

I soggetti partecipanti sono tenuti a presentare la documentazione di seguito elencata, da inserirsi all’interno di un unico plico debitamente chiuso e sigillato, controfirmato e siglato sui lembi di chiusura, a pena di esclusione.

I plichi devono contenere al loro interno due buste, a loro volta sigillate con ceralacca e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’ intestazione del mittente, l’oggetto della gara e la dicitura, rispettivamente:

**Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”**

**Busta “B” – “Offerta Economica”.**

*N.B. per evitare dubbi interpretativi si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno atto ad assicurare la chiusura e, nello stesso tempo, confermare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, al fine di evitare manomissioni di sorta della busta contenente l’offerta (sia impronta impressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia una striscia incollati con timbri e firme.*

**7.2 La Busta “A” – “Documentazione Amministrativa”** deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all’esterno la scritta **“Busta A” – Documentazione Amministrativa** - oltre all’indicazione della gara e del nominativo dell’impresa partecipante e deve contenere la seguente documentazione:

Busta “A” – “Documentazione Amministrativa

**1) Modello 1) - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA**

Il concorrente dovrà predisporre l’istanza di partecipazione alla gara in maniera conforme al Modello 1, “Documento di partecipazione alla gara”.

Il Documento di partecipazione dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o di Consorzio, il suddetto documento, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’operatore nella presente procedura, dovrà essere prodotto:

- i) da tutte le imprese componenti l’ RTI o il Consorzio, in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- ii) dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi stabili.

In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta copia della procura.

Il documento contiene attestazioni relative ai dati del soggetto che sottoscrive la dichiarazione, i dati del concorrente e la forma di partecipazione, l’accettazione delle modalità della procedura, nonché le ulteriori informazioni ivi indicate, tra le quali in particolare quelle relative a:

- l’assenza delle cause di incompatibilità di cui all’art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della Committente;
- le autodichiarazioni sul possesso dei requisiti di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016 ai fini della riduzione della garanzia provvisoria;
- In caso di RTI e Consorzi ordinari costituendi, l’impegno, in caso di aggiudicazione, a costituire RTI/Consorzio conformandosi alla disciplina di cui all’art. 48, co. 8, del D. Lgs. n. 50/2016, conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all’impresa qualificata mandataria, che stipulerà il Contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate.

- in caso di RTI e Consorzi ordinari, la ripartizione delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata, raggruppanda, consorziata e/o consorzianda assume;
- in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016, le consorziate che fanno parte del Consorzio e quelle per le quali il Consorzio concorre.

## **2) MODELLO 2 DGUE ELETTRONICO**

Il DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE), predisposto in formato elettronico.

Non disponendosi al momento l'indirizzo del sito internet in cui è disponibile il servizio per la compilazione del DGUE e le modalità con le quali il DGUE elettronico deve essere trasmesso dall'operatore economico alla stazione appaltante, l'operatore economico dovrà trasmettere il documento in formato elettronico su supporto informatico all'interno della busta amministrativa sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante, avendo la cortesia di allegarne copia cartacea.

Il DGUE dovrà sempre essere sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente avente i poteri necessari per impegnare l'impresa nella presente procedura.

In caso di RTI o in Consorzio, un DGUE, sottoscritto da soggetto avente i poteri necessari per impegnare l'operatore nella presente procedura dovrà essere prodotto:

- da tutte le imprese componenti il RTI o il Consorzio, in caso di RTI o Consorzi ordinari di concorrenti sia costituiti che costituendi;
- dal Consorzio medesimo e da tutte le imprese consorziate indicate quali concorrenti, in caso di Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 50/2016.

**In caso di procuratore i cui poteri non siano riportati sulla CCIAA, dovrà essere prodotta copia della procura.**

Ogni DGUE deve essere compilato in conformità alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), nonché delle linee guida eventualmente adottate dall'A.N.AC.

Con tale documento il concorrente dovrà, tra le altre cose, autodichiarare ai sensi del DPR 445/2000:

- il possesso di tutti i requisiti richiesti dall'art. 5 del presente Disciplinare,
- l'assenza delle cause di incompatibilità di cui all'art. 53, co. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001 nei confronti della stazione appaltante;
- in caso di ricorso all'avvalimento, l'identità dell'Impresa ausiliaria ed i requisiti oggetto di avvalimento.

Le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del DL n. 306/1992, convertito, con modificazioni, dalla L. 356/1992 o degli artt. 20 e 24 del D. Lgs. n. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

Per quanto riguarda le ipotesi (antimafia) previste al comma 2 dell'art. 80 è necessario indicare nell'apposito riquadro del DGUE il riferimento ai soggetti previsti dal decreto legislativo n. 159/2011.

\*\*\*

Tutte le dichiarazioni sull'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80, comma 1, del D. Lgs. n. 50/2016, dovranno essere rese dal legale rappresentante del concorrente o da soggetto munito di idonei poteri per tutti i soggetti che rivestono le cariche di cui all'art. 80, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016 (ovvero il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; i soci accomandatari o il direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; i membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o i soggetti muniti di poteri di



rappresentanza, di direzione o di controllo, il direttore tecnico o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e comunque fino alla presentazione dell'offerta).

Si precisa inoltre che in caso di cessione/affitto d'azienda o di ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati dal medesimo articolo, che hanno operato presso la impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nell'anno antecedente la pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta e ai cessati dalle relative cariche nel medesimo periodo, che devono considerarsi "soggetti cessati" per il concorrente.

Si precisa infine che nel caso di società con due soli soci persone fisiche i quali siano in possesso, ciascuno, del cinquanta per cento (50 %) della partecipazione azionaria, le dichiarazioni previste ai sensi dell'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere rese da entrambi i suddetti soci.

\*\*\*

Nel caso in cui nel DGUE siano dichiarate condanne o conflitti di interesse o fattispecie relative a risoluzioni o altre circostanze idonee ad incidere sull'integrità o affidabilità del concorrente (di cui all'art. 80, commi 1 e 5 del D. Lgs. n. 50/2016, sulla base delle indicazioni rese nelle Linee Guida dell'A.N.AC.) e siano state adottate misure di self cleaning, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti (ivi inclusi i provvedimenti di condanna) al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione.

3) dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 a favore di tutte le aziende partecipanti. Le dichiarazioni debbono fare esplicito riferimento all'oggetto dell'affidamento;

4) Cauzione provvisoria pari al 2% del valore complessivo dell'appalto, resa in una delle forme consentite dall'art. 93 D.Lgs. 50/2016. La stessa dovrà essere valida per almeno 180 giorni successivi alla data di presentazione delle offerte

In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutte le imprese del raggruppamento medesimo.

Fermo restando il limite all'utilizzo del contante di cui all'articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Si applicano il comma 8, il comma 8-bis e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 del Codice.

La garanzia fideiussoria di cui sopra, a scelta del concorrente può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

La garanzia deve prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

La garanzia deve essere corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per

l'esecuzione del contratto, di cui all'articolo 103 del Codice, qualora l'offerente risultasse affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

La mancata presentazione della cauzione provvisoria ovvero la presentazione di una cauzione di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate, potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9, del codice, a condizione che la cauzione sia stata già costituita e sottoscritta alla data di presentazione dell'offerta e che decorra da tale data.

La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione dovuta ad ogni fatto riconducibile all'affidatario o all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; la garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto.

L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscono almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31

La cauzione provvisoria va intestata al comune di Formia quale amministrazioni aggiudicatrice.

*Si precisa che:*

a. *in caso di partecipazione in RTI orizzontale o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio di riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione;*

b. *in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso che solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ragione della parte di prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppando assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento;*

c. *in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lettere b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.*

**5) Bando, disciplinare di gara e Capitolato Speciale d'Appalto**, firmati per accettazione (nel caso di costituenda RTI e / o di avvalimento, da tutte le imprese);

**6) DOCUMENTO "PASSOE"**, debitamente firmato, rilasciato dal sistema AVCPass all'Operatore Economico partecipante alla presente procedura, registratosi al servizio accedendo all'apposito link sul portale AVCP (Servizio ad accesso riservato – AVCPass) secondo le istruzioni ivi contenute. Nel caso di imprese che si sono impegnate a costituire un raggruppamento temporaneo di imprese in caso di aggiudicazione i documenti di cui ai precedenti punti dovranno essere unici per il Raggruppamento.

*N.B. Per le dichiarazioni rese ai sensi degli art. 46 e 47 DPR 445/2000 da un unico dichiarante, è sufficiente la presentazione di una sola copia non autenticata del documento di idoneità in corso di validità del dichiarante stesso.*

**7) MODELLO 3) Dichiarazione di avvalimento- Concorrente e MODELLO 4) Dichiarazione di avvalimento – Impresa ausiliaria**, solo in caso di ricorso all'avvalimento secondo le indicazioni di cui al punto 5.4.

### **7.3 DISPOSIZIONI RELATIVE AI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI, AI CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI E AI GEIE**

La domanda di partecipazione in caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti e dei consorzi costituiti e dei gruppi europei di interesse economico (GEIE) deve essere sottoscritta, rispettivamente, dall'impresa mandataria, dal consorzio o dal gruppo e deve indicare le imprese costituenti il raggruppamento, il consorzio o il gruppo (denominazione, sede legale, Partita IVA) nonché:

- a. Gli estremi del mandato collettivo speciale, in caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti;
- b. Dell'atto costitutivo, in caso di consorzio ordinario di concorrenti;
- c. Del contratto, in caso di gruppo europeo di interesse economico.

Il DGUE dovrà essere presentato da parte di ogni impresa raggruppata; la cauzione dovrà essere intestata a tutti i componenti del raggruppamento e sottoscritta dalla capogruppo; il PASSOE di cui al punto dovrà essere presentato da ogni impresa raggruppata; la ricevuta di versamento dovrà essere presentata dalla capogruppo.

In caso partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di Imprese non ancora costituito i concorrenti dovranno nel modello 1 attestare:

- a) a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b) l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi di cui all'art. 48 del D.Lgs. 50/2016;
- c) l'indicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 4 del D.Lgs. 50/2016, delle parti di forniture che saranno eseguiti dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

La mandataria dovrà in ogni caso possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.

**7.4 La “Busta “B” – “Offerta Economica” (Modello 5) deve essere sigillata e controfirmata o siglata sui lembi di chiusura e riportare all'esterno la scritta “Busta B – Offerta Economica –**

L'offerta economica, in bollo, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o dal suo procuratore, in lingua italiana, espressa sia in cifre, sia in lettere, deve riportare l'oggetto, il nominativo dell'impresa concorrente, la percentuale di rialzo espressa in cifre ed in lettere.

È nulla l'offerta priva di sottoscrizione.

L'offerta economica deve essere predisposta secondo il modello allegato al presente disciplinare di gara. In esso, oltre all'indicazione della gara e del nominativo dell'impresa partecipante, dovranno essere contenute le dichiarazioni relative all'offerta economica con indicazione della percentuale di rialzo offerta sul canone concessorio posto a base di gara, in cifre e in lettere.

Pertanto, non verranno accettate offerte pari o inferiori alla percentuale di canone posto a base di gara di cui all'art.6 del Capitolato speciale di appalto.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Non sono ammesse, pena l'esclusione dalla gara, offerte alla pari o in ribasso rispetto alla base minima proposta, offerte condizionate o espresse in modo indeterminato, offerte recanti abrasioni o correzioni a mano, salvo che queste siano sottoscritte.

Laddove le offerte presentate non risultino convenienti e inidonee in relazione all'oggetto del contratto la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione. (art. 95, c. 12 D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 95, D.lgs. 50/2016 l'operatore economico deve indicare i propri costi aziendali, concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché i propri costi della manodopera.

L'offerta economica dovrà rimanere fissa ed invariabile a tutti gli effetti per un periodo pari a 180 giorni, naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione delle offerte da parte dei concorrenti indicata nel bando di gara e comunque fino alla stipula del contratto relativamente all'aggiudicatario, salvo proroghe richieste dalla Centrale Unica di Committenza, ai sensi dell'art. 32, c. 4 D.Lgs. 50/16.

In caso di discordanze tra la percentuale di rialzo offerta sul prezzo posto a base di gara espressa in cifre e quella indicata in lettere, prevarrà quella più favorevole all'amministrazione. L'offerta non potrà essere condizionata o parziale. Non sono ammesse offerte plurime.

## **Art. 8**

### **MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE**

**8.1** Il criterio di aggiudicazione della presente concessione, dato atto che l'oggetto del contratto non è caratterizzato da un particolare valore tecnologico e si svolge secondo procedure largamente standardizzate, disciplinate e verificate dall'amministrazione da più di dieci anni, è quello dell'aggiudicazione all'offerta economica migliore, e quindi più alta, sulla percentuale posta a base di gara.

Pertanto la gara sarà aggiudicata all'operatore economico che offrirà la percentuale unica di rialzo maggiore, da aggiungere, attraverso operazione di somma, alla percentuale posta a base di gara pari al 25%. Il valore percentuale così ricavato sarà applicato alle somme effettivamente introitate dal concessionario Iva esclusa, quale quota da versare all'Ente Committente quale canone concessorio. A parità di offerta il servizio sarà aggiudicato mediante sorteggio ai sensi dell'art. 77, c. 2 R.D. 827 del 23/05/1924. Non sono ammesse offerte indeterminate, parziali o plurime.

L'amministrazione si riserva, comunque, la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare l'appalto.

Qualora più concorrenti conseguano uno stesso punteggio complessivo finale, si procederà mediante sorteggio.

All'amministrazione appaltante spetta l'approvazione degli atti di gara e l'aggiudicazione definitiva, fatti salvi gli accertamenti in ordine alla regolarità della gara stessa e al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti.

L'amministrazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare la concessione anche nel caso di presentazione di una sola offerta, purché valida.

## **8. 2. Procedura di aggiudicazione**

L'ufficio della CUC deputato all'espletamento della gara, nel giorno fissato al **punto IV.3.7.)** del bando di gara di gara procede all'apertura dei plichi contenenti la documentazione amministrativa presentata e procede, ai sensi dell'art. 32 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i, nonché delle Linee Guida ANAC n. 3, (G.U. n. 273 del 22 novembre 2016), alla verifica dei requisiti di ammissione.

Successivamente il seggio di gara procederà .

- ❖ all'apertura delle buste contenenti "l'offerta economica" presentate dai concorrenti non esclusi dalla gara ed all'enunciazione delle percentuali di rialzo offerte.
- ❖ La S.A. si riserva di svolgere la verifica di anomalia sulle offerte in gara laddove un criterio di ragionevolezza evidenzia la manifesta inaffidabilità delle stesse.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.

Le operazioni di gara saranno svolte nel rispetto del principio di continuità dell'azione amministrativa.

Il Presidente del seggio di gara è tenuto a motivare e verbalizzare ogni eventuale sospensione delle operazioni di selezione.

L'approvazione della proposta di aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

L'offerta dell'aggiudicatario è irrevocabile fino al termine di giorni 180.

L'aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell'offerta economica più alta, e quindi nei confronti dell'impresa che abbia offerto la percentuale di rialzo maggiore rispetto a quella posta a base d'asta.

La stazione appaltante successivamente procederà tramite il sistema Avcpass alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

La proposta di aggiudicazione, così come risultante dal verbale di gara è subordinata agli accertamenti di legge ed all'approvazione del verbale stesso da parte dell'organo competente.

L'aggiudicazione diventa efficace (art. 32, D.Lgs. 50/2016) dopo la verifica del possesso dei requisiti.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia

Il contratto stesso sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico dell'aggiudicatario e sarà altresì stipulato nel rispetto della vigente normativa.

La stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara o di prorogarne la data, dandone comunicazione ai concorrenti senza che gli stessi possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Si precisa che, successivamente alla seduta pubblica di gara di formulazione di proposte di aggiudicazione, NON sarà fornita alcuna comunicazione telefonica in merito ai risultati di gara.

Alle sedute pubbliche può partecipare solo una persona: legale rappresentante dei concorrenti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dal suddetto legale rappresentante.

La data di espletamento delle successive sedute pubbliche verrà comunicata esclusivamente sul sito web del [www.comune.formia.lt.it](http://www.comune.formia.lt.it).

## **Art. 9**

### **AVVERTENZE GENERALI**

La partecipazione alla gara di cui in epigrafe comporta, da parte di ogni Impresa concorrente, l'implicita accettazione di tutte le norme e condizioni sopra esposte o richiamate.

Ai sensi della vigente normativa sulla privacy, la stazione appaltante informa che i dati personali relativi all'impresa esecutrice del servizio e alle persone fisiche che per essa agiscono saranno trattati sia in forma cartacea che mediante l'utilizzo di strumenti elettronici, informatici o telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità stesse, ed in modo da garantire in ogni caso la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati sono raccolti per le seguenti finalità:

- a) accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alle procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi, nonché a contrarre con la stazione appaltante.
- b) gestione del rapporto di fornitura del servizio (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovessero seguire, adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale.

La ditta aggiudicataria è tenuta ad assolvere:

-tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'esecuzione della fornitura;

-Rimborso spese di pubblicazione obbligatoria degli avvisi e dei bandi. In riferimento all'art. 73 comma 4 Codice e all'art. 5 comma 2 del D.M. 2 Dicembre 2016 le spese di pubblicazione obbligatorie degli avvisi di gara e dei bandi, sono stimate in circa € 4.000,00, e dovranno essere rimborsate dall'aggiudicatario entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione, previa esibizione delle relative fatture.

Per tutto quanto non tassativamente stabilito nel presente disciplinare valgono le vigenti disposizioni di legge, ed in particolare quanto disposto dal Codice degli appalti d.lgs. 50/2016 e s.m.i..

**Il Dirigente della CUC**  
**f.to Avv. Domenico Di Russo**